

Al Dr. Nichi Vendola Presidente della Regione Puglia Giunta Regionale - Presidenza Lungomare Nazario Sauro, 33 70121 Bari (BA)

15 aprile 2012

Egregio Signor Presidente,

come Ella certamente saprà, ogni anno si svolge a Chieuti (FG) la "Corsa dei buoi", nel mese di aprile, in "onore" di San Giorgio Martire.

Nel corso di tale manifestazione i buoi, costretti a trainare pesanti carri, vengono pungolati con lunghi bastoni da uomini a cavallo (come risulta dai filmati in nostro possesso e da molte immagini fotografiche) e devono correre al galoppo per un lungo tratto tra ali di folla sovraeccitata ed urlante. Non di rado cadono e inevitabilmente si feriscono, oltre a subire un notevole shock psicologico.

La **legge n. 189 del 20 luglio 2004** (v. TITOLO IX-BIS c.p. "DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI"), dice testualmente:

- all'art. 544-bis (Uccisione di animali): "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi";
- all'art. 544-ter (Maltrattamento di animali): "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale";
- all'art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale".

Essendo ovvio che tale corsa non è affatto **necessaria**, ed essendo altresì evidente che i buoi (sebbene nella fattispecie quelli utilizzati siano addestrati a tale scopo) non sono animali le cui caratteristiche **etologiche** suggeriscano di adibirli a gare di velocità con traino di pesi (da cui è assai probabile che ne derivi un **danno alla loro salute), agli organizzatori ed agli esecutori di tale manifestazione dovrebbero applicarsi le pene previste degli artt. 544-bis e ter (reclusione o multa) della legge suddetta.**

Inoltre, dato l'uso abitudinario in tale manifestazione di **aste acuminate** per pungolare gli animali, è anche chiaramente applicabile l'art. 544-quater, in quanto trattasi chiaramente di **sevizie** (prova ne siano le ferite sanguinanti chiaramente visibili dai filmati e dalle foto).

Estratto dal Notiziario del Movimento Antispecista n. 2012 01

3.6. Iniziative legali

3.6.1. Corsa dei buoi di Chieuti: dopo 72 mesi, nulla! Lettera reinviata!

Raccomandata A.R.

Pertanto, ove dovesse ripetersi tale manifestazione nei termini sopra descritti, La informiamo che provvederemo a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine al fine di identificare i soggetti che si rendono colpevoli di tali sevizie.

Considerando inoltre che tale manifestazione **contravviene il disposto della legge 189/2004** per quanto previsto dagli artt. 544-bis, ter, e quater, come **chiaramente ammesso** dal G.I.P. il 26/1/2005 nella sentenza di archiviazione della denuncia per maltrattamenti ex art. 727 del c.p. allora vigente (v. Allegato), risulta evidente come essa **non possa essere nuovamente effettuata** in quanto trattasi di un evento ove si seviziano e si maltrattano gli animali senza alcuna necessità. Se ciò si dovesse ripetere anche per l'anno in corso, si provvederà pertanto ai sensi della legge sopra citata a sporgere circostanziate denunce in merito.

Tuttavia, l'art. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) della suddetta legge prevede al comma 1 quanto segue:

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

E' in base a tale eventualità che ci rivolgiamo a Lei, signor Presidente, affinché non autorizzi – ove ne fosse fatta richiesta – tale manifestazione, appellandoci anche alle sue parole "Non possiamo obbedire quando l'obbedienza che ci viene richiesta significa acquiescenza nei confronti della brutalità o della disumanità di piccoli codici scritti con l'inchiostro dell'emergenzialismo e del cattivo realismo della politica" apparse sul Manifesto del 30 giugno 2005, benché rivolte ad altri eventi.

Tale manifestazione, sebbene storica, non ci pare infatti abbia nulla di "culturale", se non la ripetizione di un'usanza crudele e contraria, oggi come oggi, alla morale pubblica, almeno a quella di tutte le persone che hanno un minimo di sensibilità verso gli esseri senzienti.

Un tale comportamento offende a nostro avviso anche la commemorazione religiosa alla quale la festa si riferisce, non costituendo certo il maltrattamento agli animali un' iniziativa coerente con lo spirito cristiano che si vorrebbe celebrare.

Infine, offre uno spettacolo **deludente** ed estremamente negativo delle tradizioni del nostro paese, contribuendo a degradarne l'immagine. Molti turisti, anche stranieri, sono infatti rimasti sconvolti da tale spettacolo.

Certi che Ella vorrà attivarsi per quanto sopra, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 18 marzo 2006. (Lettera reinviata il 15 aprile 2012).

Movimento Antispecista

Massimo Terrile, via Principale 11, Correzzana (MI);

e-mail: .ma@movimentoantispecista.org